

PROVINCIA DI TRENTO

COMUNE DI DAIANO



PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

4^a VARIANTE – MARZO 2019

Prima adozione: delibera consiglio comunale

n° 5 dell' 08.04.2019

**ARTICOLI INTERESSATI
ALLE OSSERVAZIONI E
STRALCIO DELLE NORME DI
ATTUAZIONE**

Progettista:

Ing. Marco SONTACCHI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO
— ● —
dott. ing. MARCO SONTACCHI
ISCRIZIONE ALBO N° 1756

equipeFiemme

studio tecnico associato

Piazza Scopoli, 9 - 38033 CAVALESE (TN)

Tel.- Fax 0462/342988

Collaborazione U.T.C.: Arch. Francesca VOLPETTI

OSSERVAZIONE N. 1

**redatta da Sig. Claudio Brait per conto di società agricola Maso dello speck s.r.l.
prot. n° 2065 del 27.05.2019**

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi solo nel caso in cui, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.
4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, e strutture, e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, di impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici e agricoli, per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e i maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo od alla manutenzione ambientale da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge urbanistica;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dell'art. 37 del PUP e dalla D.G.P. n. 395/2010 per una S.u.n. massima di 120 mq. e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sezione prima, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla delibera di G.P. n. 395 del 26.02.2010 contenente tutti i criteri e modalità per autorizzare la costruzione di fabbricati residenziali e loro accessori in area agricola. È anche ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e delle foresterie secondo le modalità previste dal Titolo IV del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da

un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.

- b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di m² 150.
- d) i nuovi edifici da destinare ad attività agriturbistica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.

6. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- superficie aziendale minima*	Sf	25.000	mq
- lotto minimo**		5.000	mq
- numero dei piani	np	2	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	3%	
- altezza massima		8,00	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2, E2bis e E6 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

- 7. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
- 8. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della S.u.n. con un ampliamento massimo pari al 10% della volumetria esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 58- Aree di tutela ambientale

- 1. Sono aree individuate dal PUP e riportate, con opportune precisazioni, nel PRG. Sulla cartografia del sistema ambientale. Comprendono i territori naturali o trasformati dall'opera dell'uomo caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato formale e culturale o per i loro valori di civiltà.
- 2. In queste aree l'uso del suolo ed i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati dal P.R.G. nelle diverse norme di zona.
- 3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per interventi in aree di tutela ambientale sono subordinate all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 67 della L.P. 15/2015.

TITOLO IX - INDICAZIONI PAESAGGISTICHE TIPOLOGICHE COSTRUTTIVE

L'analisi del territorio e del paesaggio ha portato alla individuazione di alcuni tipi di paesaggio che formano delle categorie omogenee e riconoscibili, per le quali vengono fissati dei criteri di esercizio della tutela del paesaggio che valgono come guida alla progettazione e al giudizio degli interventi.

Il regime autorizzatorio delle modificazioni edilizie e territoriali del paesaggio viene indicato nelle tavole 3 e 4 del sistema ambientale del piano, in cui sono indicate le aree di tutela ambientale all'interno delle quali i progetti vengono autorizzati dall'organo di tutela del paesaggio competente. Nelle altre aree, segnatamente all'interno del centro urbano e delle aree edificate, l'esercizio della tutela ambientale viene gestito dalla Commissione Edilizia Comunale in conformità ai presenti criteri.

L'estensione delle diverse unità paesaggistiche riconosciute dal piano è definita, per ciascuna unità paesaggistica, in rapporto alle aree urbanistiche individuate dalle tavole 5, 6 e 7. All'interno di tali unità paesaggistiche i progetti di trasformazione del paesaggio dovranno rispettare i criteri previsti dal piano. Le relazioni allegate ai progetti dovranno contenere i riferimenti alle caratteristiche ambientali, alle tipologie edilizie e alle tradizioni costruttive locali che hanno costituito la guida alla progettazione, esprimendo le motivazioni alla base delle scelte progettuali.

1. Boschi e pascoli

Analisi del paesaggio

L'unità paesaggistica denominata "boschi e pascoli" corrisponde alle aree a pascolo e a bosco individuate nelle tavole 5, 6 e 7 con i retini della legenda tipo e regolate dagli articoli 43 e 44 delle norme di attuazione. Essa comprende il paesaggio naturale e in parte artificiale, nel senso che è stato antropizzato, storicamente modificato dall'uomo attraverso l'uso delle risorse naturali, perciò "paesaggio culturale". Nei boschi e nei pascoli, l'attività dell'uomo si limita allo sfruttamento delle risorse naturali riducendo al massimo infrastrutture e edifici.

I boschi e i pascoli non vanno intesi quali territori vergini o naturali in senso assoluto, ma in cui l'attività dell'uomo ha lasciato e lascia segni tali da configurare il paesaggio.

In questo senso vanno letti gli andamenti del terreno, le colture arboree del larice, dell'abete rosso, delle altre specie, i margini tra boschi e pascoli, le recinzioni e i dossi, i tracciati delle strade agricole e forestali, le collocazioni dei masi, delle malghe e delle baite ai margini degli spazi liberi. Il piano intende perseguire la conservazione degli attuali segni e regolare in maniera restrittiva le modificazioni del "paesaggio culturale".

Criteri di intervento

Dovranno essere limitati i tagli indiscriminati delle piante, in particolare di quelle che per essenza e collocazione contribuiscono alla definizione del paesaggio. Le attività di coltivazione del bosco con nuovi impianti dovranno preferire l'uso di specie locali e tradizionali. Sono pertanto ammesse le opere di protezione, coltivazione e conservazione del verde boschivo secondo quanto previsto nei piani forestali.

Sono vietate le discariche e i depositi di materiali edilizi e i rottami di qualsiasi provenienza. I materiali destinati agli impieghi ammessi devono essere accuratamente sistemati ai margini delle strutture esistenti evitando l'occupazione degli spazi aperti.

In questo ambito territoriale si ammette la riqualificazione architettonica dei manufatti esistenti. In tali interventi si devono limitare al minimo gli sterri e i riporti e si devono adottare tipologie, tecniche costruttive e materiali vicini alla tradizione, pur ammettendo l'adozione di linguaggi formali contemporanei.

Gli interventi puntuali necessari alle reti tecnologiche devono preferibilmente evitare i facili mimetismi e rendere leggibile la loro funzione e la loro contemporaneità. I nuovi interventi, ove possibile, devono essere realizzati nei pressi delle strutture già esistenti, vicini ai cigli delle strade o ai margini del bosco, evitando l'occupazione dominante degli spazi liberi.

Si ammette inoltre la realizzazione di infrastrutture destinate alla tutela e al presidio del territorio. Si ammette la sistemazione delle strade forestali esistenti e la realizzazione di nuove strade forestali. Si devono evitare con attenzione opere di sbancamento e di sostegno eccessive. I movimenti di terra vanno rinverditati. Nella realizzazione del fondo stradale va evitato l'uso del conglomerato bituminoso prevedendo invece l'utilizzo di tecniche e materiali tradizionali per il superamento delle forti pendenze e per la canalizzazione delle acque di scolo.

Nelle aree libere a pascolo sono vietate le modificazioni dell'andamento naturale del terreno e i cambi di cultura. Negli interventi edilizi ammessi va preferito il rispetto delle tipologie storiche e delle tecnologie e dei materiali tradizionali.

2. Sistema prativo

Analisi del paesaggio

L'unità di paesaggio "sistema prativo" corrisponde alle aree agricole e agricole di pregio individuate nelle tavole 5, 6 e 7 con i retini della legenda tipo, nonché le aree destinate ad attrezzature zootecniche, regolate dagli articoli 40, 41 e 42 delle norme di attuazione. La relazione del PUP chiama "prati di Cavalese" quella fascia di prati terrazzati coltivati a foraggio e situati in tutta la parte centrale della Valle di Fiemme che potremmo chiamare conca di Cavalese, compresi tra i nuclei abitati dei paesi di Carano Daiano e Varena e tra Cavalese e l'alveo dell'Avisio.

All'interno del territorio del Comune di Daiano, quello che il PRG chiama "sistema prativo" si distingue in due unità paesaggistiche principali:

a) la prima è quella a valle dell'abitato, fino al margine del territorio comunale verso Cavalese e Carano, sostanzialmente libera da edifici se non a meno di poche eccezioni, la quale ha la funzione di separare e distinguere i diversi nuclei abitati storicamente definiti. Tale porzione di paesaggio era tradizionalmente libera e destinata alla coltivazione del foraggio (con grano e patate), ma ora è punteggiata da un'edificazione rada di "villette" realizzate in tempi recenti precedenti l'entrata in vigore delle norme di tutela della legge urbanistica provinciale, la quale è poi intervenuta a bloccare l'occupazione del territorio e sostanzialmente salvaguardare la configurazione naturale-storica del paesaggio;

b) una fascia prativa a monte dell'abitato fino ai margini della zona boscata che a sua volta ha la funzione di separare il nucleo storico dal bosco. Tale fascia era tradizionalmente destinata al pascolo e alla coltivazione del foraggio, poi in parte è stata occupata da edifici agricoli e zootecnici che però non contraddicono il senso di questa porzione di territorio.

Entrambe queste due zone avevano storicamente una stretta relazione economica quotidiana con il paese attraverso l'uso agricolo del territorio. Ciò che il piano intende salvaguardare è la relazione con la parte edificata del paese attraverso la percezione del margine del centro storico, la percezione delle modalità insediative storiche e la valorizzazione dei percorsi pedonali di collegamento tra i prati ed il paese storico. Il "sistema prativo" nella sua funzione di separazione è importante perché permette la percezione del margine e quindi consente di salvaguardare non solo questo spazio aperto ma soprattutto la stretta relazione che storicamente intercorreva tra il nucleo edificato e le aree esterne.

Il piano pertanto tutela l'inedificabilità di quegli spazi aperti che permettono la percezione del margine del centro storico a sud e ovest, e prevede la conservazione ed il ripristino dei percorsi pedonali che favoriscono la percezione di tale relazione come per esempio tra la via Arca e i prati a valle. Il piano inoltre valorizza nello stesso tempo l'utilizzazione a fini culturali di tali ambiti ammettendo l'insediamento di strutture agricole il più possibile organizzate a "nucleo" e limitandone il più possibile il numero agendo sulle dimensioni minime del lotto di insediamento.

Tali strutture potranno però essere realizzate nel "sistema prativo" ad esclusione della "zona di difesa paesaggistica", che invece viene prevista assolutamente inedificabile.

Criteri di intervento

Il sistema prativo è stato diviso in due ambiti:

a) uno, a valle dell'abitato ed ha la funzione di separare il nucleo abitato di Daiano da quelli di Cavalese e di Daiano, dove non è possibile realizzare nuovi edifici poiché solo lo spazio libero può tutelare la percezione del paesaggio e del ruolo di tale ambito. Nel contempo in tale ambito si incentiva la riqualificazione architettonica degli edifici esistenti purché tali interventi siano coerenti con i criteri di tutela ambientale previsti dal piano.

b) a monte dell'abitato, malgrado prevalga l'istanza di tutela del paesaggio culturale come a noi pervenuto, si ammettono interventi compatibili con tale istanza, segnatamente quelli riguardanti le attività agricole come descritti nelle norme di zona, anche attraverso la realizzazione di nuovi insediamenti, e quelli riguardanti la fruizione del territorio per esigenze ludico-sportive.

Edifici agricoli

La scelta del piano è quella di evitare la dispersione sul territorio di piccole strutture indipendenti.

Attraverso gli indici edificatori fissati viene favorita la concentrazione degli insediamenti. Ai fini paesaggisti la collocazione degli insediamenti dovrebbe avvenire ai margini di altri insediamenti evitando per quanto possibile collocazione dominanti tali da interferire con l'unitarietà del sistema prativo. In alternativa, vanno preferite le collocazioni in aree concave del territorio, oppure ai margini delle aree boscate. Le nuove costruzioni dovranno il più possibile essere differenziate per funzioni al fine di rendere leggibile la loro destinazione d'uso ed essere organizzati anche in funzione degli spazi esterni di pertinenza.

La progettazione degli interventi deve essere preceduta da un'analisi del contesto paesaggistico dei lotti disponibili, preferendo le localizzazioni più defilate e marginali. Vanno preferite le tipologie a nucleo evitando la dispersione dei fabbricati. La progettazione deve basarsi su uno studio tipologico e costruttiva degli edifici agricoli tradizionali esistenti nell'ambito territoriale (malghe, masi).

Vanno preferiti i materiali tradizionali (pietra, legno) da porre in opera secondo tecnologie tradizionali. Gli interventi sulla morfologia del terreno devono limitarsi al minimo (sterri, riporti, muri di contenimento). Va evitata la pavimentazione delle superfici con materiali impermeabili, preferendo l'uso limitato di materiali e tecniche tradizionali (pietra). Le recinzioni vanno realizzate in pietra o legno, secondo modelli tipici del luogo.

2. Area di difesa paesaggistica

Analisi del paesaggio

Le peculiarità del "sistema prativo" e la sua funzione di separazione delle diverse componenti del paesaggio al fine di consentire la percezione della qualità ambientale di ambiti vasti non può prescindere dalla individuazione di parti di tali sistemi per le quali l'unico strumento di tutela è l'inedificabilità assoluta. Nell'ambito che il piano chiama "zona di difesa paesaggistica", definita dal perimetro rappresentato nelle tavole 5, 6 e 7 secondo le prescrizioni della legenda tipo, pertanto, non sarà possibile insediare nessun tipo di nuove strutture, neppure quelle agricole.

Criteri di intervento: edifici esistenti

Resta il problema della gestione paesaggisticamente accettabile di quanto è stato già costruito. La zona di difesa paesaggistica comprende allora alcuni "edifici sparsi", generalmente di scarsa qualità architettonica per i quali vengono fissate delle norme di intervento in relazione ai caratteri tradizionali dell'edilizia storica, descritte nel capitolo dedicato. Vengono favoriti tutti gli interventi di sistemazione degli edifici esistenti in conformità ai criteri di esercizio della tutela del paesaggio.

Al di fuori dei lotti di pertinenza degli edifici indicati in cartografia e quindi all'interno dell'area di difesa paesaggistica non sono possibili interventi di trasformazione edilizia del territorio.

Eventuali parcheggi o garage interrati dovranno ripristinare la superficie a prato esistente. Le rampe di accesso ai garage interrati dovranno rimanere all'esterno dell'area di difesa paesaggistica.

OSSERVAZIONE N. 2

redatta da Sig. Matteo Broccato – prot. n° 1912 del 15.05.2019

Art. 17 – Risanamento conservativo

1. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro sono ammessi i seguenti lavori:
 - a) ricostruzione di balconi con piano di calpestio e parapetto esclusivamente in legno solo in presenza di evidenti tracce di preesistenza costituite da documentazione fotografica originale o presenza anche residua di mensole di sostegno. sono ammesse lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia;
 - b) le opere interne strutturali e funzionali richieste dall'eventuale cambiamento della destinazione d'uso, compresa l'installazione di ascensori e altri corpi montanti purché gli eventuali volumi tecnici non emergano dal tetto;
 - c) ai fini del recupero funzionale dei sottotetti si consente l'apertura di finestre in falda in numero sufficiente a garantire gli standard di igiene dei locali;
 - d) il cambiamento delle altezze interne dei locali purché le modifiche dei fori di facciata non modifichino l'assetto architettonico dei prospetti.
 - e) lievi modifiche di fori se motivate da nuove esigenze abitative o distributive e purché non vengano rimossi i contorni originari in pietra, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche dei prospetti e della tipologia dell'edificio.
 - f) conservazione dei tamponamenti in legno pur inserendovi nuove aperture.
 - g) la sopraelevazione prevista dall'art. 105 della L.P. 15/2015 non si può applicare qualora vi siano beni di qualsiasi natura vincolati dal D.lgs. 22.01.2004, n. 42 "*Codice dei Beni Culturali*". Inoltre per i vincoli indiretti intavolati ed i beni di natura storico-artistica (anche se non esplicitamente riconosciuti) così come descritti dal succitato decreto, vanno in ogni caso assicurate le opportune verifiche di effettiva applicabilità della legge per il governo del territorio al fine di assicurare il corretto rapporto con i beni vincolati e impedire la potenziale perdita dei beni quali quelli descritti dal Capo I del D.lgs. 42/2004.
3. Negli interventi di risanamento conservativo valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) strutture: è vietata la demolizione delle volte salvo che per la realizzazione di vani scala a servizio di più unità immobiliari e di ascensori o altri corpi montanti; è vietata la demolizione di murature portanti salvo che per la realizzazione di modeste aperture in modo da salvaguardare la lettura della tipologia edilizia originaria;
 - b) balconi e parapetti: sono ammessi balconi solo in presenza di evidenti tracce della loro preesistenza o di documentazione storica oppure quando espressamente previsti nella scheda del singolo edificio. I balconi devono avere struttura e parapetto in legno prendendo a modello le tipologie tradizionali oppure le preesistenze. Sono vietate solette in calcestruzzo armato, parapetti in muratura o in ferro di qualsiasi foggia;
 - c) tamponamenti: i tamponamenti e i rivestimenti in legno devono essere realizzati con assoni di larghezza variabile 15-22 cm posti preferibilmente in verticale, lasciando in vista ove possibile le capriate di testa;
 - d) decorazioni di facciata: le decorazioni esistenti vanno recuperate e valorizzate. Sono ammesse decorazioni di facciata a disegno semplice per evidenziare archi, angoli, contorni di finestre, ripetendo i modelli tradizionali. Le decorazioni devono essere esclusivamente dipinte e non a rilievo. L'intonaco nella parte bassa dei prospetti può essere trattato con tecnica a "sbriccio". Le

murature in sassi faccia a vista vanno rinzaffate con malta di calce idraulica solamente nei giunti lasciando in evidenza la pietra;

- e) serramenti: i serramenti devono essere in legno; le porte, i portoni, i serramenti e le ante d'oscuro devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo i modelli tradizionali;
- f) al fine di tutelare le caratteristiche tradizionali degli edifici rustici, non sono ammessi abbaini di qualsiasi foggia e dimensione. Negli edifici a prevalente carattere residenziale, al fine di rendere abitabili i sottotetti, sono ammessi abbaini "a canile" in numero massimo di 1 ogni ml. 6,00 di lunghezza del prospetto. Tali abbaini dovranno avere larghezza massima di m 1,50 e altezza massima di m 1,50*L (dove L è la larghezza dell'abbaino) misurata nel punto medio della falda, (nel risanamento conservativo, non sono ammessi abbaini a "nastro"). L'isolazione termica deve essere realizzata fra i "cantieri" al fine di ridurre lo spessore del tetto ed avere dimensioni più proporzionate del manufatto. La pendenza delle falde degli abbaini deve essere compresa tra il 50% e il 60%; il volume degli abbaini a canile così definiti non costituisce volume urbanistico.
- g) le schede dei singoli edifici possono prevedere interventi puntuali aggiuntivi al presente elenco.

Comune censito	CI	Foglio di mappa	11
Comune Amministrativo	Daiano	N. Particella Edificale	85-87-91
Comune Catastale	Daiano	Data del Rilevato	Marzo 2019
Indirizzo	Via Lunga, 2-4	Rilevatore	Ing. Marco Santacchi



ESTRATTO MAPPA





scheda n. 108 Pagina 2 di 3

1	Tipologia Funzionale	EDIFICIO PREV. RESIDENZIALE	A	☒	BALIA	E	☐
		EDIFICIO RESIDENZIALE RURALE	B	☐	MALGA	F	☐
		EDIFICIO RURALE	C	☐	DEPOSITO	G	☐
		STALLA-PIENILE	D	☐		H	☐
2	Epoca di costruzione	ANTERIORE AL 1860		8	8		
		TRA IL 1860 E IL 1909		6			
		POSTERIORE AL 1909		4			
3	Tipologia architettonica storica	ALTA DEFINIZIONE		8			
		MEDIA DEFINIZIONE		6	6		
		BASSA DEFINIZIONE		4			
		NESSUNA DEFINIZIONE		0			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	VOLUMETRICI ORIGINALI	2	1	0	2	
		CARATTERI COSTRUTTIVI	2	1	0	1	
		CARATTERI COMPL.	2	1	0	1	
		ASPETTI DECORATIVI	2	1	0	0	
						18	
5	Destinazione d'uso originaria	CONSERVATA					
		MODIFICATA PARZIALMENTE				X	
		MODIFICATA TOTALMENTE					
		NON INDIVIDUABILE					
6	Degrado fisico	NULLO				X	
		MEDIO					
		ELEVATO					
7	Grado di utilizzo	UTILIZZATO				X	
		SOTTOUTILIZZATO					
		IN STATO DI ABBANDONO					
8	Spazi di pertinenza	ALTA QUALITA'					
		MEDIA QUALITA'				X	
		BASSA QUALITA'					
9	Vincoli legislativi	Nessuno					
10	Categoria di intervento prevista nel piano precedente	Risanamento conservativo					
11	Note:						

PROGETTO

12	Categoria di intervento prevista	RESTAURO	☐
		RISANAMENTO CONSERVATIVO	X
		RISTRUTTURAZIONE	☐
		DEMOLIZIONE	☐
13	Vincoli particolari: sul fronte sud della p.ed.35 può essere realizzato un abbaino con dimensioni massime uguali a quello esistente sul medesimo fronte, posizionandolo per quanto possibile in allineamento con i fori sottostanti. Materiali, colori e tipologia costruttiva dovranno essere uguali a quello esistente.		
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza		
15	Sopraelevazione per il recupero dei sottotetti a fini abitativi, ai sensi dell'art. 105 Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15.	SI	X
		NO	☐

OSSERVAZIONE N. 3

redatta da Sig. Stefano Carpani

prot. n° 1994 del 21.05.2019 e prot. n° 2304 del 12.06.2019

Art. 42 - E1 - Aree agricole di pregio

1. Le cartografie del PRG riportano le aree agricole di pregio del PUP. Tali aree sono disciplinate dall'art. 38 delle norme di attuazione del PUP, dall'art. 112 della L.P. 15/2015 e dal Titolo IV Capo I del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
2. Esse sono caratterizzate, di norma, dalla presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico ambientale, tenuto conto della normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
3. Nelle aree agricole di pregio sono ammessi gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi, fatta salva la realizzazione di manufatti e infrastrutture secondo quanto specificato dai successivi commi solo nel caso in cui, valutate le alternative, è dimostrata la non convenienza, anche sotto il profilo paesaggistico - ambientale, di ubicarli in altre parti del territorio.
4. Nelle aree agricole di pregio possono collocarsi solo attività produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi impianti, e strutture, e infrastrutture, previo parere favorevole dell'organo provinciale (art. 37 comma 5, lettera d) delle Norme di Attuazione del PUP). Sono ammessi inoltre, la realizzazione di strutture destinate alla conservazione, e trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli provenienti prevalentemente dall'impresa interessata o da imprese agricole associate, ubicate nel territorio provinciale, di impianti di recupero e trattamento dei residui zootecnici e agricoli, per la produzione di biogas, anche per la produzione di energia, e i maneggi, nonché l'esercizio di attività a carattere culturale, sportivo e ricreativo, purché tali attività richiedano unicamente la realizzazione di strutture di limitata entità e facilmente rimovibili. Non sono ammessi nuovi allevamenti soggetti a procedura di verifica ai sensi delle disposizioni provinciali in materia d'impatto ambientale. Con particolare cura per la qualità del paesaggio, consentita la costruzione di:
 - a) manufatti di limitate dimensioni, funzionali alla coltivazione del fondo od alla manutenzione ambientale da parte di soggetti che non esercitano l'attività agricola in forma imprenditoriale nel rispetto delle condizioni dettate dalla legge urbanistica;
 - b) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione e di inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi e in funzione delle caratteristiche e della dimensione dell'azienda agricola, edifici ad uso abitativo e loro pertinenze nella misura di un alloggio per impresa agricola, secondo le modalità previste dell'art. 37 del PUP e dalla D.G.P. n. 395/2010 per una S.u.n. massima di 120 mq. e sempreché il conduttore dell'impresa risulti iscritto all'archivio provinciale delle imprese agricole - sezione prima, da almeno tre anni senza soluzione di continuità, oltre a dimostrare il possesso di tutti i requisiti previsti dalla delibera di G.P. n. 395 del 26.02.2010 contenente tutti i criteri e modalità per autorizzare la costruzione di fabbricati residenziali e loro accessori in area agricola. È anche ammessa la realizzazione di una ulteriore unità abitativa e delle foresterie secondo le modalità previste dal Titolo IV del regolamento urbanistico edilizio provinciale.
5. L'attività agrituristica deve svolgersi nell'ambito di edifici e strutture esistenti, anche attraverso il loro recupero ed ampliamento. La realizzazione di nuovi edifici da destinare ad esercizi agrituristici è ammessa nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP, e comunque purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) il richiedente deve svolgere attività agricola a titolo principale ai sensi delle vigenti disposizioni da un periodo non inferiore a tre anni, salvo il caso di giovani imprenditori agricoli, alle condizioni stabilite dalla deliberazione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'art. 37 delle Norme di Attuazione del PUP.
- b) attrezzature agrituristiche destinate alla ricettività, non è ammessa l'offerta ricettiva in appartamenti e l'ospitalità in camere deve comprendere almeno la prima colazione;
- c) esercizi di vicinato per la vendita di prodotti dell'azienda e di quelli ad essa accessori da parte dei produttori agricoli singoli o associati nella misura massima di m² 150.
- d) i nuovi edifici da destinare ad attività agriturbistica devono essere realizzati, di norma, nei pressi degli edifici costituenti il centro aziendale o della residenza dell'imprenditore agricolo, se essa non coincide con il centro aziendale; i requisiti soggettivi della lettera a), la localizzazione, la complementarietà e la connessione con l'esercizio dell'attività agricola ai sensi delle norme vigenti devono essere preventivamente verificate dal comitato per gli interventi nelle aree agricole, di cui all'articolo 112 della L.P. 15/2015.

6. In tali zone gli interventi ammessi devono rispettare i seguenti parametri edificatori:

- superficie aziendale minima*	Sf	25.000	mq
- lotto minimo**		5.000	mq
- numero dei piani	np	2	
- indice di utilizzazione fondiaria	Uf	3%	
- altezza massima		8,00	m

* nella superficie aziendale minima (Sf) viene computato esclusivamente il suolo agricolo effettivamente coltivato inserito in zona E1, E2, E2bis e E6 anche se non accorpato in un unico fondo purché le varie proprietà siano ricomprese nel territorio del Comune di Daiano e nei Comuni confinanti.

** per lotto minimo si intende il fondo accorpato su cui insiste la costruzione.

7. Gli edifici agricoli esistenti possono essere ampliati nella misura massima del 20% della superficie utile.
8. Gli edifici esistenti e destinati ad uso diverso da quello agricolo o zootecnico, o dimessi anche parzialmente dall'attività agricola, legittimamente, alla data del 26 marzo 2008, se sono decorsi i 15 anni di vincoli previsti dall'art. 25 della L.P. 22/1991, possono formare oggetto di interventi di ristrutturazione con ampliamento del 5% della S.u.n. con un ampliamento massimo pari al 10% della volumetria esistente. In caso contrario, essi sono soggetti al vincolo permanente del comma 5 dell'art. 112 della L.P. 15/2015, pertanto il cambio d'uso per tali edifici è soggetto alle procedure del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 57– F5 – Aree a parcheggio

1. Le aree a parcheggio, sia pubblico che privato, si distinguono in:

P Parcheggio

PPr Parcheggio di progetto

2. Nelle aree indicate come parcheggi pubblici è consentita la realizzazione di strutture a raso, interrate o a livello diverso dal suolo, destinate alla sosta degli autoveicoli. Le aree indicate in cartografia sono dimensionate in modo da soddisfare gli standard urbanistici attraverso la realizzazione di parcheggi in superficie.
3. In centro storico le aree di parcheggio saranno realizzate il più possibile in interrato prevedendo il numero minimo di posti macchina realizzabili in superficie e il massimo recupero a verde delle aree di superficie. Le aree a parcheggio realizzate a raso saranno pavimentate e arredate utilizzando materiali e tecniche di posa rispettosi della tradizione costruttiva locale o utilizzando i grigliati inerbati.
4. La realizzazione dei parcheggi pubblici può anche essere affidata a soggetti privati per la dotazione di parcheggi pertinenziali degli edifici esistenti (aggiuntivi rispetto ai parcheggi pubblici dimensionati dal P.R.G.), attraverso la stipula di un'apposita convenzione che dovrà prevedere, oltre ai tempi di realizzazione, le modalità esecutive e la quota di parcheggi da destinare all'uso pubblico.
5. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in via Morandel (angolo con Via per Campolin) in centro storico e catastalmente contraddistinto dalla p.f. 1523/4, dovrà prevedere il mantenimento della fontana e la riqualificazione della sua aree circostante. Il parcheggio sarà esclusivamente realizzato in superficie e i materiali utilizzati per la pavimentazione e per le eventuali opere circostanti, saranno di tipo tradizionale nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
6. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in via Colonia (angolo con Via Pezzol) in centro storico e catastalmente contraddistinto dalla p.f. 1349, dovrà prevedere il mantenimento della fontana e la riqualificazione della sua aree circostante. Il parcheggio sarà esclusivamente realizzato in superficie e i materiali utilizzati per la pavimentazione e per le eventuali opere circostanti, saranno di tipo tradizionale nel rispetto delle indicazioni paesaggistiche tipologiche costruttive riportate in calce alle presenti norme.
7. Il parcheggio pubblico di progetto ubicato in Via Arca, tenuto conto che si colloca in prossimità di un vasto compendio agricolo, dovrà essere strutturato nel rispetto di quest'ultimo, utilizzando pavimentazioni e materiali tradizionali.
8. Si deve prevedere, ove possibile, l'adozione di tecniche che limitino il deflusso superficiale (runoff), quali la posa di una pavimentazione filtrante, anziché impermeabile, nonché l'eventuale posa di substrati permeabili che possano favorire una naturale depurazione delle acque oltre ad una filtrazione delle stesse nel sottosuolo con effetto di laminazione delle acque meteoriche (sistemi di drenaggio urbano sostenibile).

Art. 20– Disciplina degli alloggi destinati alla residenza

1. Ai sensi dell'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015 l'edilizia residenziale viene distinta in due diverse categorie d'uso: la residenza ordinaria e la residenza per il tempo libero e le vacanze. Nelle presenti norme il Titolo IV, relativo alla disciplina delle singole zone, ed il Titolo VI, relativo alle aree soggette alla pianificazione attuativa, stabiliscono, nei criteri d'uso del suolo riferiti alle disposizioni urbanistiche degli insediamenti storici (artt. da 22 a 29) alle aree ad uso prevalentemente residenziale (artt. da 30 a 33) e agli strumenti attuativi del PRG (artt. da 75 a 77), le quantità ammesse di alloggi per il tempo libero e le vacanze e le relative modalità di calcolo.
2. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria si intendono quelli non destinati al tempo libero e alle vacanze, cioè quelli non occupati saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi. Gli alloggi destinati a residenza ordinaria possono comunque essere utilizzati quali alloggi per il tempo libero e la vacanza nei casi previsti dal comma 13 lettera a) e b) dall'art. 57 della L.P. 1/08 o nei casi previsti nel comma 11 del sopracitato articolo e al Capo VII del decreto del Presidente della provincia 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg e ss.mm., con cui è stata data attuazione a quanto previsto in tale comma.
3. Il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo per la realizzazione di nuovi alloggi, anche mediante cambio d'uso con o senza opere, dovrà precisare la destinazione a residenza ordinaria o alloggio per il tempo libero e le vacanze delle singole unità immobiliari. Nell'oggetto del permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo, dovrà essere specificata la dizione "le unità immobiliari di progetto sono destinate a residenza ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui dall'art. 57 della L.P. 1/08; il presente titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione del relativo vincolo nel libro fondiario, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo". Il Comune provvede alla tenuta di un elenco dei titoli abilitativi che specificano la destinazione degli alloggi e all'annotazione di tale destinazione nel libro fondiario a spese dell'interessato; a tal fine il titolo edilizio costituisce anche titolo per l'annotazione.
- 3b La realizzazione di nuovi alloggi destinati alla residenza per il tempo libero e le vacanze non può superare, sul territorio comunale, entro la data di validità del dimensionamento residenziale del decennio 2008-2018, la dimensione massima di m³ 3080, come risulta dalle indicazioni della verifica di assoggettabilità, dal dimensionamento residenziale e dall'art. 130, comma 2 della L.P. 15/2015. All'interno della presente variante tutta la cubatura sopra citata è stata assegnata: in parte alle zone residenziali di nuova espansione (con l'intento di favorirne lo sviluppo), ed in parte alle richieste dei cittadini pervenute antecedentemente alla prima adozione di detta variante.
4. Il richiedente il permesso di costruire o altro titolo edilizio abilitativo potrà affittare o vendere l'immobile realizzato ai sensi del comma precedente purché venga mantenuta la destinazione dichiarata. Il proprietario dell'alloggio, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, è responsabile nei confronti del Comune per il mantenimento della destinazione a residenza ordinaria degli edifici assentiti a questi fini. I controlli sul mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, gli accertamenti degli abusi ed eventuali sanzioni sono definiti dall'art. 57 della L.P. 1/08 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015.
5. Il cambio d'uso da alloggio per il tempo libero e vacanze a residenza ordinaria è sempre ammesso; il cambio di destinazione d'uso di volumi esistenti ma non residenziali ad alloggio per il tempo libero è ammesso nei limiti del 50% della volumetria per la quale è chiesto il cambio di destinazione residenziale; la rimanente quota del 50 % dovrà essere destinata a residenza di tipo ordinario.
6. Restano esclusi dall'applicazione del presente articolo:
 - a) gli edifici che avevano destinazione residenziale alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005, compresi gli spazi accessori quali garages, cantine, avvolti, sottotetti. Può essere inoltre considerato "edificio residenziale" nella totalità del suo volume anche l'immobile che, secondo i caratteri tipologici locali, presenta, oltre alla parte destinata alla residenza, anche una parte adibita a piccola stalla al pianterreno e fienile nel sottotetto. Si considera "edificio residenziale" esistente

- anche quello fatto oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione o sostituzione edilizia per tutto il volume esistente alla data di entrata in vigore della L.P. 16/2005;
- b) gli ampliamenti in sopraelevazione su sedime degli edifici esistenti al fine del recupero del sottotetto fino al limite delle due unità abitative. Nel caso di sopraelevazione su sedime con un aumento volumetrico inferiore o uguale al 15% del volume esistente le nuove unità abitative ricavate nel sottotetto possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15%, se il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto è uguale o inferiore a due, esse possono essere destinate a residenza per il tempo libero e le vacanze, fino al completamento del contingente fissato dal dimensionamento residenziale. Nel caso in cui la sopraelevazione su sedime realizzi un incremento di volume maggiore del 15% e il numero delle unità abitative che vengono ricavate nel sottotetto sia superiore a due, esse devono essere destinate a residenza di tipo ordinario.
 - c) i volumi residenziali realizzati nelle aree non residenziali (produttive, alberghiere, agricole ecc.) in quanto strettamente connessi all'attività produttiva ammessa in tali zone. L'alloggio a servizio del conduttore o del gestore dell'attività non si configura infatti come destinazione residenziale ma è equiparata alle strutture specificatamente previste nelle singole norme di zona;
7. Per quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alla L.P. 04.03.2008 n. 1, alle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 1281 di data 23 giugno 2006 e n. 2336 di data 26 ottobre 2007 e alle circolari in materia emanate dal Servizio Urbanistica della PAT nonché all'art. 127 della L.P. 15/2015.
8. Ai fini dell'applicazione delle eccezioni di non osservanza del limite fissato dal Piano Regolatore Generale, con un massimo del 50% del volume per il quale è chiesto il cambio di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti in alloggi per il tempo libero e vacanze, si stabiliscono i seguenti criteri:
9. Gli edifici dovranno essere caratterizzati da almeno una delle seguenti condizioni:
- a) essere di limitate dimensioni volumetriche: il volume dell'edificio esistente non dovrà a tal fine consentire la realizzazione di più di un alloggio con riferimento alle superfici minime stabilite per esso dal regolamento edilizio comunale;
 - b) essere localizzati in ambiti territoriali non consoni alla residenza ordinaria: l'edificio non dovrà risultare ubicato in prossimità al centro abitato e quindi in zone prive di idonei servizi e opere di urbanizzazione, tali da rendere problematico ed eccessivamente disagiata l'utilizzo dell'immobile come residenza ordinaria.
10. Nel caso di cui alla lettera b), per edifici di medie e grandi dimensioni, la cui volumetria consente la realizzazione di una pluralità di alloggi, ferma restando la possibilità di trasformazione del volume esistente in residenza per il tempo libero e vacanze nella percentuale stabilita del 50%, per la restante parte di volume si stabiliscono gli ulteriori seguenti criteri:
- a) il volume totale lordo degli alloggi destinati al tempo libero e vacanze, eccedente la misura di m³ 300, va considerato quale quota parte del contingente di residenza per vacanze stabilito ai sensi dall'art. 57 della L.P. 1/08;
 - b) nell'ipotesi di esaurimento del contingente si applicano le procedure per l'incremento del limite massimo del dimensionamento degli interventi destinati ad alloggi per il tempo libero e vacanze previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 3015 del 30 dicembre 2005, sulla base di un piano speciale di carattere strategico.
11. Qualora un volume esistente risultasse suddiviso in porzioni materiali successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale 16 novembre 2005 n. 16, i criteri sopra elencati trovano applicazione con riferimento all'intero volume esistente indipendentemente dall'intervenuta suddivisione materiale.

12. Le disposizioni introdotte non troveranno applicazione nei seguenti casi:

- a) interventi previsti dall'art. 104 della L.P. 15/2015, relativi alla conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio montano esistente, limitatamente a quelli che possono essere destinati a fini abitativi solamente in modo non permanente, e agli interventi previsti dal comma 12 dell'articolo dall'art. 57 della L.P. 4 marzo 2008 n. 1 per gli alloggi destinati all'attività extra-alberghiera;
- b) manufatti di tipo precario (baracche, tettoie e simili);
- c) manufatti tecnologici di servizio (cabine, serbatoi ecc.);
- d) manufatti a servizio della residenza, quali legnaie e garage.

13. Il limite del 50% della volumetria esistente potrà essere superato nei casi in cui l'applicazione della percentuale fissata, per la creazione dei nuovi alloggi per il tempo libero, comporti un residuo di volumetria che non consente la creazione di una ulteriore unità abitativa. In questo caso, al solo fine del raggiungimento della superficie minima dimensionale stabilita dal regolamento edilizio comunale, e comunque nei limiti di una SUR massima di mq 80 e di una volumetria massima di m³ 300, potrà essere utilizzata anche una parte del volume da destinare a residenza ordinaria per la realizzazione di un ulteriore alloggio per vacanze.

14. Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.11.1995 la superficie calpestabile dell'alloggio non deve essere inferiore a mq 80. Fanno eccezione gli alloggi residenziali costruiti dall'I.T.E.A., dal Comune o da altri enti pubblici istituzionalizzati per i quali comunque la SUR non deve essere inferiore a mq 40, ovvero gli interventi sul patrimonio edilizio esistente quando gli alloggi siano già di dimensioni inferiori a mq. 80. Fanno eccezione anche gli alloggi recuperati da edifici o porzioni di edifici ricadenti entro la perimetrazione del centro storico come delineato dal PRG o classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali la SUR deve essere superiore a mq 40 e, nel caso l'intervento preveda il recupero di più di due alloggi, la media delle SUR degli alloggi deve essere superiore a mq. 60. Fanno infine eccezione gli alloggi recuperati da porzioni di edifici esistenti alla data di entrata in vigore della delibera C.C. n. 51 del 29.11.1995 attraverso interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, anche con ampliamento ai sensi delle norme di zona, già adibite ad uso diverso dall'alloggio, ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico come delineato dal PRG e non classificati dallo stesso come edifici isolati di interesse storico, per i quali è comunque fissata una superficie minima di mq 60.

15. Il PRG prevede di limitare alcune specifiche zone del territorio comunale, in particolare la zona evidenziata dall'Allegato 3 – art. 33 comma 7 delle presenti NTA – in residenza esclusivamente da destinare a “prima casa”. Il rilascio del permesso di costruire in tale area, è subordinato al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti dall'art. 87, comma 4, lettera a) della L.P. 15/2015.

Gli alloggi previsti dal presente comma rientrano comunque nella disciplina della residenza ordinaria, come prevista dall'art. 57 della L.P. 04.03.2008 n.1 e dell'art. 127 della L.P. 15/2015.